

Verbale di assemblea straordinaria dei soci**01/2022 del 26/07/2022**

L'anno 2022 il giorno 26 del mese di luglio alle ore 21:00, in seconda convocazione, presso la sede sociale sita in VIA B. CAPUTO a TORRENOVA (ME), si è riunita l'assemblea straordinaria dell' Ass. PRO LOCO NUOVA TORRENOVA, previo avviso affisso nella sede sociale nei termini stabiliti dallo statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- Variazione denominazione sociale ed adeguamento statuto sociale APS ETS;
- varie ed eventuali.

Nel luogo e all'ora indicata risultano presenti i signori:

1. CALANNI BILLA ILARIA nata a SANT'AGATA DI MILITELLO il 13/01/1994 e residente a S. AGATA DI MILITELLO in via PASCOLI 11; *CLNLR194A531499J*
2. GUARNERA CLAUDIO nato in LUSSEMBURGO il 20/10/1979 e residente a TORRENOVA in via B. CAPUTO, 73; *CLNCLD79R20Z120W*
3. LABBADESSA GIOVANNI nato a PALERMO il 14/03/1978 e residente a PALERMO in via PONTICELLO, 33; *LB3GNN78C44G273F*
4. MONASTRA CHRISTOPHE nato in FRANCIA il 15/05/1976 e residente a TORRENOVA in via PASCOLI 11; *MNS4R576C50100*
5. NAPOLI ANTONINO nato ad ALCARA LI FUSI il 29/10/1974 e residente a TORRENOVA in via DEL SILENZIO, 14; *NPLNNN74R02A100*
6. PEZZINO DANIELA nata a SANT'AGATA DI MILITELLO il 02/03/1979 e residente a TORRENOVA in via B. CAPUTO, 139; *PEZENN79C421499H*
7. PROITI GIUSEPPE nato a SAN MARCO D'ALUNZIO il 06/10/1957 e residente a TORRENOVA in via NAZIONALE, 13. *PRIT6P57R06H432M*

Assume la presidenza il sig. Proiti Giuseppe, che constatata la validità dell'assemblea attraverso appello nominale dei soci presenti, chiama a fungere da segretario il Sig. Labbadessa Giovanni che accetta. Si passa quindi allo svolgimento dell' o.d.g.

In merito al primo punto, prende la parola il Presidente il quale comunica ai soci intervenuti che, per meglio proseguire nell'oggetto sociale e negli scopi sociali, sarebbe opportuno procedere con l'adeguamento dello Statuto a quelle che sono le direttive del c.d. "Codice del Terzo Settore" D.L. nr. 117 anno 2017 e s.m.i. Ciò permetterebbe all'Associazione di potersi iscrivere al R.U.N.T.S. e di poter continuare ad esercitare la propria attività in linea e nel contesto adeguato ai principi sociali, volontaristici e di sviluppo

della persona per i quali la stessa è stata fondata. Bisognerà anche modificare la denominazione dell'Associazione aggiungendo l'acronimo A.P.S.. Viene quindi data lettura della nuova formulazione dello statuto sulla quale i soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente. Per questi motivi, al termine della discussione

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le azioni necessarie per la registrazione dello stesso e per l'avvio della procedura di iscrizione al RUNTS.



Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta si scioglie alle ore 22.10 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

I soci intervenuti:



STATUTO
" Pro Loco Nuova Torrenova A.P.S."



ART. 1 - Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. della normativa in materia del Codice del Terzo Settore, l'Associazione di promozione sociale denominata " Pro Loco Nuova Torrenova A.P.S.", apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. L'Associazione ha sede legale in via B. Caputo, SNC nel comune di TORRENOVA (ME).

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi. L'Associazione opera sul territorio del Comune di **TORRENOVA (ME)**, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione nel caso di iscrizione al RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore";

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 - Attività e Finalità

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, sono:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

In particolare, per la realizzazione delle citate attività di interesse generale, la Pro Loco si propone di:

1. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui opera, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico –



- monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
2. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, ogni iniziativa che serva ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l'aggregazione sociale e il turismo sostenibile;
 3. collaborazione con gli organi competenti nel rispetto della conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse generale;
 4. realizzare o partecipare a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni della comunità locale, anche attraverso la valorizzazione dei beni immateriali;
 5. sviluppare progetti volti alla valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
 6. attivare la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
 7. aderire ad organismi e/o altri enti nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
 8. promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, per lo svolgimento delle attività, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti, reti associative ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità. Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

ART. 3 - Ammissione ed esclusione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa;
- c) per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 4 - Diritti e doveri degli associati

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

52

- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 5 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;

Organo di controllo, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disp. di legge;

Il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disp. di legge.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 6 - L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. Vigge sempre il principio che ogni associato ha un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 2 deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota,

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per approvare il bilancio di esercizio nelle forme e nei tempi previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 7 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea deve:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- essere convocata almeno una volta l'anno per approvare il bilancio nelle forme e nei tempi previsti dalle disposizioni di legge;



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDTCL/00
Agenzia
Entrate
00027138 00002302 W060K001
00062583 21/07/2022 09:25:07
4578-00088 41C7C4408701F217
IDENTIFICATIVO : 01201843046294
0 1 20 184304 629 4



- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di 5 anni, rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al diritto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 - Il Presidente e il Vice-Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - L'organo di controllo - ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disp. di legge

Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. I suoi compiti sono:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Esso può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo é invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

ART. 11 – Il Revisore legale dei conti - ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disp. di legge

Ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il/i soggetto/i incaricato/i della revisione legale dei conti.

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

ART. 12 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 13 - I beni

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 14 – Bilancio di esercizio, divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o, in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, e viene approvato dall'assemblea ordinaria, per il successivo deposito, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 - Le convenzioni e personale retribuito

Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale o al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5%



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€16,00
SEDCI/00
Agenzia Entrata
00027139 00002302 W060K001
0062582 21/07/2022 09:25:02
0578-00088 C8EC50D472E988CC
IDENTIFICATIVO : 01201843046306
0 1 20 184304 630 6



del numero degli associati. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge ed eventualmente anche da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 16 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b), c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

ART. 17 - I Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 19 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto, firmato e sottoscritto.

Antonia
Monasterio Christophe
Daniela Pignatelli
Roberto Bello Iera

Proh. L. L. L.
Proh. L. L. L.

ARABETTO
VINCENZO
Firma su delega del Direttore Provinciale
Francesco Filippo Tigano

27 LUG. 2022
3 588 pagato € 200,00
6 Volontari Baroni ☐ Concessi ☐ U.P.T. ☐